



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 10

Riunione del 17 Novembre 2010

08.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: SACCO NICOLA - Dirigente

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Componente-relatore
- Avv. Andrea Ordine - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Vista l'atto di deferimento del tesserato Sacco Nicola, nella qualità di Presidente del C.R. FIPAV Molise, *"per non aver onorato, in violazione dei generali principi di lealtà e correttezza ex artt. 17 Statuto FIPAV e dei propri doveri istituzionali, ex art. 52 Statuto FIPAV, gli impegni formali assunti nei confronti della Federazione, rinunciando, tardivamente, all'organizzazione, dopo aver richiesta ed ottenuta, di una tappa del campionato italiano Beach Volley 2010, in Termoli dal 14/7 al 25/7/2010, costringendo così la Federazione a reperire in extremis una sede alternativa, con i conseguenti gravosi oneri economici ed evidente caduta di immagine nei confronti degli sponsor, dei mass media e del movimento tutto. Contestate le aggravanti di cui alle lett. A e G dell'art. 49 Reg. Giur."*;

Disposta l'instaurazione del giudizio e la convocazione degli incolpati per la riunione del 17 novembre 2010 alla quale erano presenti:

- il signor Nicola Sacco e l'Avv. Giuseppe Ruta giusta delega apposta nella memoria difensiva del 29/9/2010;
- il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli.

Esaminata la relazione ex art. 72 della Procura Federale del 21/10/2010 con cui è stata proposta l'applicazione della sanzione della sospensione del deferito da ogni attività federale per mesi sei;

Esaminata la memoria difensiva del 29/9/2010 prodotta dinanzi alla Procura Federale con cui è stata richiesta l'archiviazione del procedimento;

Sentite le parti, le quali si sono riportate ai propri scritti ed alle richieste ivi formulate chiedendone l'accoglimento;

Ritenuto che le argomentazioni poste dal deferito a sostegno della richiesta di archiviazione non appaiono condivisibili in quanto:

- il mancato reperimento di fondi necessari per organizzare l'evento è in ogni caso addebitabile al CR organizzatore il quale, sotto la propria responsabilità, si era assunto tale onere;
- il venir meno dei finanziamenti promessi dalla Regione Molise e dagli sponsor privati non costituisce causa di forza maggiore bensì un evento in astratto prevedibile dal quale il CR Molise avrebbe dovuto tutelarsi per tempo mediante la sottoscrizione di impegni formali;



- l'aver informato verso la metà del mese di giugno 2010 l'Ufficio Beach Volley nella persona della Sig. Paola Sensi delle difficoltà riscontrate nel reperimento dei finanziamenti da destinare a montepremi non costituisce di per se una esimente. Ben avrebbe potuto, infatti, il CR Molise rinunciare all'evento nel momento in cui tali difficoltà andavano evidenziandosi. In tal modo si sarebbe potuto ovviare alla situazione individuando altri soggetti disponibili;
 - anche la successiva richiesta, inoltrata informalmente alla Federazione, di anticipazione dei contributi corrisposti annualmente dalla FIPAV al CR, non è sufficiente ad escludere una qualsivoglia responsabilità in capo a chi si era formalmente impegnato ad organizzare l'evento con fondi da lui stesso reperiti;
 - peraltro, anche qualora la FIPAV avesse concesso la richiesta anticipazione del contributo annuale, la destinazione di larga parte di esso all'organizzazione dell'evento avrebbe esposto il C.R. stesso al rischio di non avere sufficienti fondi per il disbrigo dei propri compiti istituzionali;
 - in sintesi, la decisione assunta dal deferito di insistere nella vana ricerca di finanziamenti lo hanno sottoposto al sempre crescente rischio di non poter far fronte ai propri impegni;
 - alla luce delle suesposte considerazioni, la decisione di rinunciare all'organizzazione dell'evento poteva e doveva essere comunicata in via prudenziale alla Fipav con il necessario preavviso e non, come invece accaduto, il 2/7/2010;
 - tale tardiva rinuncia ha reso praticamente impossibile il reperimento dei fondi necessari da parte di qualsivoglia altro soggetto che si fosse reso disponibile ad organizzare l'evento;
- Ritenuta pertanto la responsabilità disciplinare a titolo di colpa
- per l'imprudenza con cui il deferito ha fatto assumere dal Comitato da lui stesso presieduto impegni di spesa privi di copertura certa;
 - e per il ritardo con cui ha comunicato la propria decisione di rinunciare all'organizzazione dell'evento.
- Che tale condotta ha esposto la Federazione al pericolo di gravi danni economici e di immagine.

PQM

dispone applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 45 (quarantacinque), fino al 14 gennaio 2011.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 30 novembre 2010